UN VIGNETO CHIAMATO FRIULI

PERIODICO
DEL CENTRO REGIONALE
PER IL POTENZIAMENTO
DELLA VITICOLTURA
E DELL'ENOLOGIA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

ANNO I - N. 1
GIUGNO 1983

Reg. Trib. Udine n. 20 del 11.6.83

Sped. in abb. post. - Gr. IV
Pubblicità inf. al 70%

Direttore: Pietro Pittaro
Direttore responsabile: Ennio Nussi

Direzione - Redazione:
33100 Udine
via Vittorio Veneto 65 - IV piano
telefono 0432/277068

Tipografia Litografia
Luigi Chiandetti
33010 Reana del Rojale (Ud)

Perchè un nuovo giornale

La voce che spesso mi sono sentito ripetere, da anni a questa parte, o forse l'accusa rivolta a questo Centro, è l'inattività, la lentezza, la scarsa sensibilità ai problemi vitivinicoli, la distanza mantenuta dai vitivinicoltori. Il Centro, a parere di molti, sarebbe in effetti un ente come molti altri: inutile.

Sappiamo tutti che ogni organismo, ogni ente, ogni azienda, sia essa pubblica che privata è basata su due fattori basilari: gli uomini e i mezzi. Queste due componenti del sistema sono strettamente legate tra di loro, complementari, sinergiche.

Quando una delle due è debole il sistema salta.

Ma non solo: le due componenti devono essere attive e operare.

Si deve anche diffondere i risultati, far conoscere agli interessati quanto realizzato.

Ecco quindi, l'idea di questo periodico, rivoltó e aperto a tutti i vitivinicoltori della nostra Regione.

Il parto non è stato facile, per prima cosa abbiamo dovuto percorrere in lungo e in largo la Regione alla ricerca degli indirizzi dei potenziali utenti o destinatari del giornale.

Circa 15.000 sono le Ditte che nel Friuli-Venezia Giulia producono uva. A queste vanno aggiunte quelle che commercializzano il vino senza vinificare.

Si è dovuto, almeno inizialmente, effettuare una selezione di indirizzi (visti i costi proibitivi della stampa e delle spedizioni), mettendo per il momento, provvisoriamente, in lista d'attesa le piccolissime produzioni, quelle a uso familiare per intenderci.

A tutte queste persone noi invieremo la nostra pubblicazione, non solo per far conoscere l'attività del Centro, ma anche per diffondere le notizie relative a:

- *nuove norme legislative*
- *politica vitivinicola nazionale e regionale*
- *disposizioni in materia viticolo-enologica*
- *informazioni vivaistiche (varietali, selezioni clonali, ecc.)*
- *scadenze di legge*
- *studi e ricerche in materia viticolo-enologica*
- *attività informativa e divulgativa degli enti di studio e di ricerca, come l'Università di Udine, il Centro di sperimentazione agraria di Pozzuolo, l'Istituto per la Viticoltura di Conegliano, ecc.*
- *attività promozionale (partecipazione a mostre e fiere)*
- *pubblicità su giornali, riviste, radio e televisione*
- *programmi d'attività del Centro*
- *attività affini, legate cioè ai programmi dell' Associazione Enotecnici, Agriturismo, Associazione Sommelier, Consorzi tutela vini a denominazione d'origine, Consorzio Esportatori, Ersa, Camere di Commercio, ecc.*

Il giornale, logicamente è aperto a tutti, per ogni forma di collaborazione che ci venga proposta, da enti, associazioni, consorzi, singoli. Tutto il materiale sarà vagliato da una apposita commissione.

Alle lettere verrà data risposta, quando quesiti, suggerimenti o critiche interessino un ampio settore.

Tutti i suggerimenti saranno ben accetti; non lo diciamo per routine, ma perché crediamo che l'azienda vitivinicola Friuli può prosperare solo con la collaborazione di tutti.

Questo primo numero però è un numero speciale o, per dirla con un termine tecnico, istituzionale.

Prima di tutto dobbiamo presentare il biglietto da visita. Anche questo editoriale è un biglietto da visita.

Ma oltre al mio, l'assessore all'Agricoltura Dr. Alfeo Mizzau ci dirà quali sono gli intendimenti del Suo assessorato, le idee per gli anni futuri, la politica e la strategia vitivinicola dell'azienda Friuli.

Pubblichiamo in queste pagine lo statuto; la lista dei componenti l'assemblea e degli enti che le persone rappresentano; l'elenco dei consiglieri con le deleghe specifiche; l'organico del personale con i compiti affidati ad ognuno, il programma d'attività ordinario e straordinario.

Daremo notizia dei finanziamenti per la vita dell'Ente e di tutto ciò che potrà essere utile per poter rendere trasparente a tutti l'attività del Centro Regionale per il Potenziamento della Viticoltura e dell'Enologia del Friuli-Venezia Giulia.

Ecco, la lettera d'intenti è scritta. Ora vedremo i fatti.

I fatti però, permettetemi amici viticoltori, enotecnici, commercianti, studiosi, sperimentatori, sommelier, potranno dare dei buoni frutti solamente se le forze saranno unite.

Solamente tutti assieme, non solo noi del Centro, potremo far migliorare e progredire l'azienda vitivinicola FRIULI.

PIERO PITTARO

Intervista al dott. Alfeo Mizzau, Assessore regionale dell'Agricoltura

«Vino friulano di alta qualità da vendere ad alti prezzi»

Alfeo Mizzau, assessore regionale all'agricoltura, è un acceso sostenitore del primato della vitivinicoltura friulana, un tema che non manca di riproporre in ogni occasione ufficiale e non ufficiale, sia in termini economici che in termini culturali, con quella «suggestione» di parole che gli è propria.

Ma cosa rappresenta, nell'economia agricola friulana, il settore vitivinicolo? È lo stesso Mizzau a dirlo in questa breve intervista.

«La vitivinicoltura — afferma — è importante sia per il suo valore strettamente economico (dà un prodotto che rappresenta circa un decimo della produzione lorda vendibile), sia per il suo livello qualitativo. Sotto tale aspetto, il vino si propone quale immagine del Friuli. Il vino ha in Friuli radici antichissime. Le banchine del porto di Aquileia, all'epoca romana, arano affastellate di otri e di anfore pieni di vino, che venivano inviati non soltanto a Roma, ma nei più svariati punti dell'impero. Per arrivare a tempi a noi più recenti, ricorderò che uno scrittore veneziano del Seicento definiva il vino friulano come il prodotto di un'agricoltura di alto livello, fonte di un non indifferente reddito economico, ma anche prestigioso "ambasciatore" della Repubblica veneta alla corte austriaca».

Assessore Mizzau, perché per sostenere la bontà dei nostri vini ricorre così spesso ai riferimenti storici?

«La storia è una sorta di marchio di garanzia. Il richiamo alle radici storiche serve e dimostrare che la vitivinicoltura friulana non nasce dall'improvvisazione, ma poggia su un tronco ricco di tralci, tanto per usare un'immagine legata al nostro discorso. Ciò conferma che la nostra terra ha una precisa vocazione in questo senso. E per tale motivo sostengo che il coltivatore che oggi si dedica in Friuli alle attività vitivinicole non lo fa per seguire una moda o per sfruttare il momento favorevole rappresentato dai buoni prezzi del prodotto. Egli segue invece — e mi si consenta di dirlo — una sorta di richiamo ancestrale, si richiama a una tradizione di qualità; un prodotto che dura per secoli, infatti, non può non essere di qualità».

A quali mercati si rivolge il vino friulano?

«Ripercorre le strade del passato, quelle strade, come ho ricordato, che partivano dall'antica Aquileia e si diramavano per tutto il mondo allora conosciuto. Oggi troviamo bottiglie marcate Friuli non soltanto in ogni regione italiana, ma anche nelle più importanti città europee e nell'America del Nord. Il vino friulano è richiesto ovunque, perché è uno dei più apprezzati. Mi si consenta, a questo proposito, di esprimere un apprezzamento per quanti operano da anni nel settore. Partendo da un patrimonio di vocazione naturale di secolare tradizione, hanno saputo costruire strutture produttive e commerciali a livello sempre più moderno. E ciò avvantaggia tutta l'economia locale e non soltanto quella agricola».

Ci può anticipare le linee di politica agraria riguardante il settore vitivinicolo nella prossima legislatura?

«Sostegno del mercato attraverso una campagna promozionale che dovrà raggiungere, con il nome Friuli, tutti i paesi consumatori.
Anche le organizzazioni operanti in questo campo, il Centro regionale, le Cantine sociali, i Consorzi D.O.C., le Organizzazioni professionali godranno di particolare attenzione da parte della Regione.
La viticoltura di collina è il fiore all'occhiello della nostra produzione e quindi sarà sostenuta e soprattutto sarà chiesta una diversa politica urbanistica da parte dei comuni. Una collina a vigneto offre la migliore difesa dell'ambiente ed è altamente produttiva. Fra le ultime leggi approvate dal Consiglio regionale, una merita di essere richiamata: quella che anticipa i fondi ai Consorzi antigrandine e che farà risparmiare agli assicurati una forte tangente gravante sulla spesa delle polizze per interessi passivi.
Anche in pianura ci sono terreni vocati alla viticoltura. Poiché la politica agraria regionale sostiene le colture specializzate e ad alta concentrazione di manodopera, va da se che il comparto, sia nel Medio Friuli, sia nella Bassa Friulana e Pordenonese troverà la Regione disponibile ad emanare le misure necessarie al consolidamento ed allo sviluppo delle produzioni.
Un ostacolo da rimuovere è l'eccessivo onere per le vendemmie. La spesa contributiva dovrà essere forfetizzata e favorito l'impiego di studenti. L'azione sindacale a favore del reclutamento dei vendemmiatori è stata delittuosa e questo ostacolo deve essere quanto prima rimosso. Si sentono troppe parole in favore dell'agricoltura e si verificano troppi fatti contro lo sviluppo agricolo. Il caso dei vendemmiatori è uno di questi.
Concludendo dirò che la politica agraria per la vitivinicoltura si riassume in questa semplice frase: vino friulano di alta qualità da vendere ad alti prezzi.

Consiglio di Amministrazione

PITTARO enot. PIETRO
presidente

BERTOLIN cav. NOÈ
vicepresidente e relazioni con le Cantine Sociali

ATTEMS co. DOUGLAS
rapporti con i Consorzi D.O.C.

BASSANI dott. MASSIMO
addetto stampa, mostre, fiere

LUCCA gr. uff. MARIO

PELIZZO avv. GIOVANNI
parte legale, aggiornamento Statuto

SALVADOR enot. ORFEO
relazioni con il Comitato nazionale tutela denominazioni origine vini

Revisori dei conti

COMUZZO dott. MARCELLO
presidente

FILIPPONI dott. GIUSEPPE
membro effettivo

TOSORATTI comm. ENRICO
membro effettivo

Enti rappresentati in Assemblea con i relativi delegati

Amministrazione Regionale	SALVADOR p.a. ORFEO
	PERICOLO p.a. GIULIANO
	ZAINA p.a. MASSIMINO
CAMERA C.I.A.A. Gorizia	BLASON cav. IVANO
Pordenone	SCOTTI dott. ANGELO
Trieste	VOLK LUCIANO
Udine	LUCCA gr. uff. MARIO
CONSORZIO TUTELA VINI	
D.O.C. «AQUILEIA»	CODOGNOTTO dott. EZIO
«COLLI ORIENTALI FRIULI»	PELIZZO avv. GIOVANNI
«COLLIO»	ATTEMS co. DOUGLAS
«GRAVE DEL FRIULI»	BERTOLIN cav. NOÈ
«ISONZO»	BORTOLOTTO rag. CARLO
«LATISANA»	BASSANI dott. MASSIMO
ASSOCIAZ. REG. VIVAISTI	TOPPANI geom. GIOBATTA

Il personale dipendente

NUSSI dott. ENNIO
direzione

CHIEU ANTONIO
segreteria, economato

COLUSSI enot. GIUSEPPE
assistenza tecnica

MUCIGNAT enot. DINO
assistenza tecnica

PUPULIN enot. AURELIO
assistenza tecnica

ROSSETTI rag. CARLO
amministrazione contabilità

ZAMPAR rag. MARCO
assistenza legale

Vini da tavola del Friuli-Venezia Giulia

Il Ministero dell'Agricoltura non ha ancora emanato le norme per una specifica regolamentazione dei vini tipici, equivalenti, in sostanza, alle già previste denominazioni di origine semplice, in modo da qualificare i vini tipici come tali, anziché come vino da tavola.

Il Centro, in attesa delle nuova normativa (se ci sarà) ha provveduto a chiedere l'autorizzazione al suddetto Ministero affinché tutti gli operatori vitivinicoli della nostra Regione possano usare la qualificazione geografica «Friuli-Venezia Giulia» completata dal nome di una varietà di vitigni raccomandati ed autorizzati nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per la designazione dei vini da tavola, prodotti ed ottenuti entro l'ambito territoriale della regione stessa.

La richiesta è stata avanzata, con parere favorevole dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, ai sensi del Decreto Ministeriale 5.8.'82, che stabilisce norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi dei vini da tavola con indicazione geografica e che entreranno in vigore dalla prossima vendemmia.

È stato invece espresso parere negativo per l'uso, sempre riferito ai vini da tavola, delle indicazioni «Tre Venezie» o «Triveneto» o «delle Venezie», al fine di evitare la possibile confusione che si verrebbe a creare all'interno e sui mercati esteri in merito all'esatta origine geografica dei vini posti in commercio.

STATUTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 dicembre 1972, n. 04579/Pres. N. 193
della serie dei decreti

ASSOCIAZIONE «CENTRO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA VITICOLTURA ED ENOLOGIA»

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 42 dello statuto di autonomia;

ATTESO che in virtù dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in Consorzio con altri Enti, l'istituzione di un Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, con compiti di coordinamento delle varie attività ed iniziative in tale settore;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere in merito con la costituzione di un'Associazione — art. 14 e segg. Codice Civile — da denominarsi «Centro Regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia», con sede in Udine, cui oltre all'Amministrazione Regionale sono chiamati a partecipare, in quanto cointeressati al problema, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, il Consorzio Provinciale per la Viticoltura ed Enologia di Udine, il Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini del Collio, con sede in Gorizia, il Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini dell'Isonzo, con sede in Gorizia, il Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini dei Colli orientali del Friuli, con sede in Udine;

VISTE le deliberazioni di adesione adottate dai competenti organi istituzionali:
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, n. 347 dd. 28 aprile 1971;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine, n. 121 dd. 26 febbraio 1971;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone, n. 3 dd. 10 febbraio 1971;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, n. 507/8 dd. 23 dicembre 1970;
- Consorzio Provinciale per la Viticoltura e l'Enologia di Udine, dd. 27 settembre 1971;
- Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini del Collio, Gorizia, dd. 12 giugno 1971;
- Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini dell'Isonzo, Gorizia, dd. 21 giugno 1971;
- Consorzio Tutela Denominazione Origine vini «Colli Orientali del Friuli», Udine, dd. 30 luglio 1971;

VISTO lo Statuto tipo dell'Associazione da istituirsi, qui allegato quale parte integrante;

VISTA la L.C. 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, art. 3;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, art. 17;

SU CONFORME deliberazione n. 4603 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 6 dicembre 1972, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana;

DECRETA

Art. 1

È assentita la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, dell'Associazione «Centro Regionale per il Potenziamento della Viticoltura ed Enologia», con sede in Udine, e la partecipazione ad essa dell'Amministrazione regionale, in uno con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, il Consorzio Provinciale per la Viticoltura e l'Enologia di Udine, il Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini del Collio - Gorizia, il Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini dell'Isonzo - Gorizia, il Consorzio Tutela Denominazione Origine vini «Colli Orientali del Friuli» - Udine.

Art. 2

È data delega, in virtù dell'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, avv. Antonio Comelli, di presenziare all'atto pubblico costitutivo dell'Associazione e di firmarlo per l'Amministrazione regionale.

Art. 3

La Giunta regionale determinerà con proprie delibere, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, l'entità della spesa d'istituzione e di quelle di gestione del Centro che saranno assunte a carico dell'Amministrazione regionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1972.

Il Presidente A. BERZANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Reg. n. 3, foglio n. 74.

GIUFFRIDA

STATUTO
«CENTRO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA VITICOLTURA ED ENOLOGIA»

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - FINALITÀ

Art. 1

Promossa dall'Amministrazione Regionale, in base all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, è costituita una Associazione, retta dal presente statuto e, in via sussidiaria dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata «Centro Regionale per il potenziamento della Viticoltura ed Enologia».

L'Associazione non ha fini di lucro.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale a Udine e svolge la sua attività nell'ambito dell'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le disposizioni dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana, al quale sottopone, per l'approvazione, i propri programmi d'intervento.

Art. 3

L'Associazione si propone di:

a) promuovere e potenziare lo sviluppo della viticoltura, nelle zone regionali a tale vocazione, attraverso indagini per l'individuazione e la divulgazione dei portinnesti e dei vitigni più confacenti e dei migliori sistemi

base all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
- le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;
- il Consorzio Provinciale per la Viticoltura ed Enologia, con sede in Udine;
- il Consorzio per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei vini del Collio, con sede in Gorizia;
- il Consorzio per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei vini dell'Isonzo, con sede a Gorizia;
- il Consorzio per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei vini dei Colli Orientali del Friuli, con sede in Udine.

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione altri Enti, Organizzazioni ed Istituti, che abbiano specifico interesse nel settore viti-vinicolo regionale e vengano ritenuti ammissibili dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

La domanda di ammissione firmata dal Presidente dell'Ente richiedente, dovrà essere corredata:

a) dalla copia della deliberazione di adesione presa dall'organo competente;

b) da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 6

Gli associati, esclusa l'Amministrazione regionale, devono versare, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione, i seguenti contributi:

colturali, di difesa fitosanitaria e delle avversità atmosferiche;

b) propagandare, previe ricerche, i metodi di razionale vinificazione, conservazione e manipolazione dei prodotti enologici, al fine di favorire la concorrenzialità ed il reddito degli agricoltori;

c) favorire, attraverso studi e la propaganda la maggior diffusione dei prodotti vinicoli regionali, in sede nazionale ed estera;

d) coadiuvare, ove richiesto, gli Organi Regionali, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nello studio dei problemi concernenti la regolamentazione vivaistica e la difesa dei prodotti viti-vinicoli;

e) attuare indagini e studi convenzionali, per conto di Enti, non consorziati al Centro, ma operanti nel settore viticolo ed enologico;

f) adempiere ad ogni altra eventuale funzione settoriale, che di volta in volta gli venisse affidata dall'Assessore all'Agricoltura, alle Foreste ed all'Economia Montana.

TITOLO II

SOCI - ISCRIZIONI - CONTRIBUTI - RECESSO

Art. 4

Sono soci fondatori dell'Associazione le seguenti istituzioni interessate al progresso viti-vinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

- l'Amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia, in
- una quota di partecipazione al patrimonio immobiliare di una proprietà dell'Associazione;
- un contributo annuo di gestione.

La misura delle quote di partecipazione al patrimonio immobiliare sarà determinato dall'Assemblea dei rap-

presentanti degli Enti Associati durante il primo esercizio del Centro, mentre quella relativa al contributo annuo di gestione sarà fissata dalla predetta Assemblea all'atto della predisposizione di ciascun bilancio di previsione.

L'entità della spesa di istituzione e di gestione del Centro che sarà assunta dall'Amministrazione regionale, verrà determinata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, alle Foreste e all'Economia Montana.

Art. 7

L'Associato cessa di appartenere all'Associazione:

a) per dichiarazione di recesso, firmata dal legale rappresentante dell'Ente associato, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario;
b) per decadenza, per comprovata morosità nel pagamento dei contributi di cui al precedente art. 6 trascorso inutilmente il termine di giorni trenta da quello fissato per il pagamento e previa messa in mora con un ulteriore termine di trenta giorni;
c) in caso di scioglimento dell'Ente associato.

L'Amministrazione regionale cessa di appartenere all'Associazione solo nel caso previsto al punto c) del presente articolo.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

— l'assemblea degli associati;
— il Consiglio di amministrazione;
— il Presidente;
— il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Rappresentanti designati da ciascun Ente associato.

All'atto della costituzione dell'Associazione è previsto in 12 il numero totale dei rappresentanti che partecipano all'Assemblea;

così saranno designati:

— tre dall'Amministrazione Regionale Friuli-Venezia Giulia;
— quattro dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, in ragione di uno per ciascuna;
— due dal Consorzio Provinciale per la Viticoltura e la Enologia;
— uno dal Consorzio per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei vini del Collio;
— uno dal Consorzio per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei vini dell'Isonzo;
— uno dal Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei vini dei Colli Orientali del Friuli.

In caso di future ammissioni, ciascun associato avrà diritto alla nomina di un rappresentante per partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione convocherà l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno per deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni e sottoporre all'approvazione della stessa l'ordine del giorno proposto dai richiedenti.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata ad hoc dall'Assemblea stessa.

Art. 12

Il Presidente accerta la legale costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida:

— in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consorziati;
— in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

Saranno valide le deliberazioni riportanti la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle adunanze verrà redatto un verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da trascriversi su apposito libro.

Art. 13

Compete all'Assemblea:

— fissare la misura delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto che gli Enti associati devono versare;
— approvare il bilancio consuntivo e le annesse relazioni;
— eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti che lo Statuto ad essa riserva;
— determinare il compenso annuo da corrispondersi ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
— approvare variazioni e modifiche allo Statuto dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 24;
— deliberare, infine, su qualsiasi altro oggetto che sia di sua competenza.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali sei verranno eletti dall'Assemblea ed uno sarà designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione:

— nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
— predispone il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

delibera:

a) sui regolamenti di amministrazione e contabilità;
b) sull'organico del personale dipendente dall'Associazione, sul suo trattamento economico e previdenziale e sull'assunzione e licenziamento dello stesso;
c) sulla partecipazione dell'Associazione ad altre Organizzazioni;
d) su tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
e) sull'assunzione di mutui, con o senza garanzie ipotecarie;
f) sulle convenzioni con gli istituti di credito;
g) sull'ammissione, recesso e decadenza degli Enti associati;
h) su tutti gli altri atti dell'Associazione ad essa sottoposti dal Presidente per l'esame;

— stabilisce le medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio e gli eventuali emolumenti al Presidente e al Vice Presidente.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti, con indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta a mezzo lettera contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze saranno presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e saranno valide se vi interviene almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori o revisori dei conti o il direttore. A parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio potrà dichiarare decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o dovesse venir meno la maggioranza di essi, quelli rimasti in carica dovranno provvedere alla convocazione urgente dell'Assemblea perché proceda alla sostituzione dei mancanti.

Questi ultimi rimarranno in carica per il solo tempo che sarebbe rimasto ai loro predecessori.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore dell'Associazione in qualità di Segretario.

Delle sedute si dovrà redigere verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere su apposito libro.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; pertanto il Presidente è autorizzato a riscuotere da terzi pagamenti per qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria; ha anche la facoltà di rilasciare mandati alle liti in qualsiasi stato o grado di giudizio.

Il Presidente attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e ne sovraintende il funzionamento. In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche fra non associati; durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Presidente del collegio è designato dall'Assessorato Regionale all'agricoltura.

Gli altri due membri effettivi ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea, anche fra non associati.

I supplenti subentrano, in ordine di anzianità, unicamente ai membri effettivi eletti dall'Assemblea; mentre in caso di assenza del Presidente, provvederà alla sostituzione l'Ente cui spetta di diritto la nomina.

I Revisori così nominati scadranno insieme agli altri.

I Revisori effettivi hanno diritto ad un emolumento annuale nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. I Revisori hanno tutti i doveri fissati dall'art. 2403 C.C.

Il Consiglio di amministrazione deve presentare al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio e la relativa relazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea annuale ordinaria.

TITOLO VIII

DIRETTORE

Art. 19

Alla direzione dell'Associazione è preposto un Direttore, da nominarsi dal Consiglio di amministrazione, anche previo concorso.

Egli dirige e sorveglia i servizi dell'Associazione nell'ambito dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi compententi e ne risponde al Presidente.

Egli controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa.

TITOLO IX

PATRIMONIO - FONDO DI ESERCIZIO

Art. 20

Il Centro regionale per il potenziamento della Viticoltura ed Enologia può possedere ed il suo patrimonio viene costituito:

a) da beni immobili che, per acquisto, per donazione o per qualsiasi altro titolo gli pervengono in proprietà;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinasse alla costituzione di una riserva od in investimenti di perfezionamento tecnico delle attrezzature dell'Associazione.

Cessa, nell'ipotesi prevista dal punto b) del presente articolo, la possibilità d'intervento dell'Amministrazione regionale per le spese di gestione e ciò sino a quando le eccedenze attive non siano state riassorbite dalle spese.

Art. 21

Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi annuali degli associati;
b) dagli eventuali contributi straordinari;
c) dai residui attivi di gestione non destinati alla costituzione di riserve;
d) dai proventi di gestione dell'Associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO X

Art. 22

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre, e le relazioni accompagnatorie devono essere sottoposti all'Assemblea per l'esame e approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il residuo netto di ogni passività sarà devoluto ad iniziative di carattere vitivinicolo regionale secondo i criteri che saranno determinati dall'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento.

Art. 24

Lo statuto potrà essere modificato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti agli Enti in essa rappresentati.

VISTO: Il Presidente: A. BERZANTI

I programmi di lavoro del Centro

Vivaistica, vitienologia, assistenza tecnica ed informativa, promozione e valorizzazione dei vini regionali

Non è facile riassumere l'attività che il Centro per la viticoltura e l'enologia sta svolgendo in regione: la esporremo per sommi capi, in relazione ai vari settori d'intervento e prendendo in considerazione alcune problematiche ritenute prioritarie e fondamentali per l'auspicato miglioramento qualitativo della vitivinicoltura del Friuli-Venezia Giulia.

Selezione clonale

Nel campo della selezione clonale dei vitigni da vino è stata completata la costituzione di campi di confronto, in tre zone pedologicamente diverse, con biotipi di varietà maggiormente coltivate da noi, affinché l'applicazione del regolamento CEE n. 193/68 abbia un concreto significato anche nella nostra Regione.

La selezione clonale acquista infatti un'importanza prioritaria dal momento che la commercializzazione del materiale standard (non selezionato) è provvisorio e deve progressivamente scomparire.

Sulla base di queste considerazioni d'ordine scientifico e tecnico, il Centro ha in corso una complessa e concatenata serie di lavori tendenti a costituire quel materiale viticolo che, unico per legge, potrà essere usato dai viticoltori nei futuri impianti.

La selezione clonale dei vitigni ha avuto inizio, in collaborazione con l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, diversi anni fa e con il materiale prelevato presso aziende e vivaisti sono stati costituiti tre campi di confronto che raccolgono n. 126 biotipi, innestati su due portainnesti (Kober 5 BB e 420 A) comprendenti le varietà: Tocai friulano - Verduzzo friulano - Ribolla - Sauvignon - Pinot bianco - Chardonnay - Pinot grigio - Picolit - Riesling italico - Riesling renano - Malvasia istriana - Traminer - Refosco dal peduncolo rosso - Refosco istriano - Merlot - Cabernet franc - Cabernet sauvignon - Pinot nero.

Ogni biotipo è rappresentato da 24 ceppi in ogni campo, divisi in sei ripartizioni: su questi individui è iniziata tutta una serie di controlli genetici e sanitari che consentiranno, nel giro di qualche anno, di scegliere, per l'omologazione, cloni risultanti esenti dalle principali malattie da virus (complesso dell'arricciamento, accartocciamento fogliare, legno riccio, ecc.) ed in possesso di un genotipo particolarmente valido ed adatto al miglioramento qualiquantitativo della viticoltura regionale.

Indagini sulle produzioni viticole delle zone D.O.C.

È in corso di svolgimento, in collaborazione con l'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, su iniziativa del Ministero dell'Agricoltura, un programma di ricerca sulle produzioni viticole delle zone D.O.C. nella regione, in riferimento al Regolamento CEE n. 338/79.

Gli obiettivi dell'indagine, triennale, tendono a stabilire:

- — se la gradazione minima naturale delle uve, stabilite dai rispettivi disciplinari di produzione, è compatibile con la realtà produttiva dell' ecosistema in cui sono ubicati i vigneti;
- — la possibilità di definire il peso massimo di uva per ceppo, compatibile con la suddetta gradazione minima naturale;
- — l'estensione più corretta, riferita all'unità di superficie, del peso per ceppo ed il rispetto della densità minima di piantagione in relazione al vitigno, al clima, al terreno ed alle forme di allevamento adottate;
- — gli eventuali livelli produttivi differenziati per ciascun v.q.p.r.d. e, se del caso, le proposte di modifica da introdurre nei disciplinari;
- — la possibilità di definire la carica ottimale di gemme per ceppo e per ettaro in una situazione viticola determinata.

Le ricerche si svolgono nelle sei zone D.O.C. ufficialmente riconosciute in Regione e sui principali vitigni di ciascuna zona (56 vitigni in totale); nonché sui differenti ecosistemi viticoli differenziabili in ogni v.q.p.r.d. (mediamente in tre vigneti tipo per ogni zona omogena).

Potremmo continuare elencando gli studi fatti per meccanizzare le operazioni colturali nel vigneto, quali la raccolta meccanica delle uve, prove di confronto tra forme di allevamento diverse, al fine di individuare le più confacenti alle varie zone, prove di confronto su viti impalcate ad altezze diverse, sul miglioramento delle rese di allegagione del Picolit e conseguenti riflessi qualitativi.

Sono in corso anche indagini per individuare ceppi di vecchi vitigni friulani, al fine di costituire una collezione di valore ampelografico, mentre si ipotizza un'indagine sull'individuazione dello Chardonnay per distinguerlo dal Pinot bianco e quantificarlo in ettari.

Nel settore enologico continuano le consulenze didattiche con una serie di conferenze, corsi, consigli pratici, distribuzione di materiale illustrativo, in modo da fornire elementi semplici e di base per una razionale trasformazione delle uve e conservazione dei vini.

Assistenza

È un'attività che richiede sempre maggior impegno ed aggiornamento da parte del personale del Centro, al fine di rispondere alle crescenti richieste degli operatori vitivinicoli, in fatto di applicazione delle disposizioni legislative inerenti il settore: designazione e presentazione dei vini D.O.C. e da tavola con o senza indicazione geografica, tenuta dei registri, documenti ufficiali di accompagnamento, iscrizione dei vigneti negli Albi, denunce di produzione e di giacenza, sottoprodotti della vinificazione, ecc.

Si tratta di portare all'attenzione del singolo imprenditore le norme legislative nazionali e comunitarie che vengono varate a getto continuo nel settore vitivinicolo e la cui casistica applicativa è il più delle volte di dubbia interpretazione e di complessa attuazione.

Ne deriva l'obbligo di una capillare, continua, persuasiva azione di informazione agli addetti ai lavori, per far conoscere sempre più in profondità le nozioni fondamentali delle nuove norme legislative o di razionale vinificazione e conservazione dei prodotti enologici ed ancora per far apprendere la necessità di concimazioni adeguate ai terreni, di lotta antiparassitaria adeguata, di suggerire quei sistemi di allevamento atti a consentire la meccanizzazione delle operazioni colturali, di raccolta, di prevenzione e di difesa delle colture dalle avversità atmosferiche.

Valorizzazione del vino prodotto in regione

La difesa e la valorizzazione dei vini regionali meriterebbe una lunga trattazione, considerata l'eccezionale importanza che assume la promozione pubblicitaria e propagandistica sul mercato interno ed estero.

L'Amministrazione Regionale, consapevole di ciò, ha demandato al Centro, con legge del 25.9.81 n. 69, il compito di predisporre ed attuare un programma straordinario per la valorizzazione del vino prodotto in regione: programma già elaborato e perfezionato in tutte le sue parti ma che non ha avuto ancora inizio per le solite lungaggini burocratiche.

Partecipazione a mostre e fiere, in Italia ed all'estero, presenza su quotidiani e settimanali a larga diffusione nazionale, su riviste specializzate, stampa di monografie, opuscoli, depliants, realizzazione e distribuzione di materiale fotocinematografico, gigantografie, realizzazione di sette-otto presentazioni audiovisive su alcuni soggetti vitivinicoli (sistemi di allevamento della vite, tecniche di vinificazione, conservazione e imbottigliamento, spumanti, zone viticole e vini della regione) sono canali attraverso i quali si divulgherà l'immagine dei nostri prodotti.

Immagine peraltro già ben affermata, ma che va potenziata ed allargata con una costante, duratura, incessante azione di sostegno e di stimolo, in quanto è immagine «nuova» di un bere elevato, in linea con i tempi e con modificate abitudini alimentari, che prevedono vini giovani, freschi, di moderata gradazione alcolica, di equilibrata armonia.

Nasce la scuola per cantinieri

Nuovo corso di qualificazione per «Esperto viticoltore - Cantiniere» all'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli

L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli, continuando l'attività della Scuola Agraria, sorta nel 1881, nell'ambito dell'istruzione agraria, ha programmato per l'anno scolastico 1983/84, un nuovo corso di studi per il diploma di qualifica di «Esperto Viticoltore - Cantiniere».

Si è aggiunta così ai già esistenti corsi biennali per Operatore Meccanico Agricolo ed Esperto Casaro, questa nuova specializzazione che intende rispondere alle crescenti esigenze di professionalità del settore vitivinicolo.

Il programma degli studi prevede, accanto all'indispensabile preparazione teorica di base, l'attuazione di lezioni pratiche svolte con l'ausilio del laboratorio chimico e con un tirocinio di esercitazioni pratiche in vigneto ed in cantina.
L'Esperto Viticoltore - Cantiniere, avendo conseguito adeguate conoscenze relative alla viticoltura e all'attività enologica in genere, sarà in grado di attuare correttamente il processo di vinificazione, sia in una produzione di tipo familiare, come diretto coltivatore, che in cantine specializzate come operaio qualificato. Questa nuova qualifica consentirà la formazione di operatori specializzati in grado di seguire ed attuare le innovazioni e le indicazioni degli enotecnici e degli esperti del settore, ai fini di un miglioramento qualitativo dell'attività vitivinicola regionale.

A tale corso di studi, della durata di due anni, possono accedere coloro che hanno conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore.

Per informazioni è disponibile la segreteria dell'Istituto, dalle ore 8.30 alle 13.000 di tutti i giorni feriali, Tel. 669025, Piazza Julia n. 4 - Pozzuolo del Friuli.

Il vigneto «Friuli»

La superficie investita a vigneto specializzato comprende, nella nostra Regione, in base ai dati ufficiali del censimento '82, ettari 21.612, distribuiti fra le quattro province come riportato nella tabella n. 1.
Per mettere in grado i nostri lettori di confrontare tali dati con quelli rilevati una decina di anni fa, riportiamo anche la superficie vitata in coltura specializzata censita nel 1972.
Si rileva subito che la viticoltura regionale ha raggiunto un equilibrato consolidamento estensivo, con tendenza all'incremento nelle aree collinari: la provincia di Pordenone ha avuto infatti una diminuzione di quasi mille e cinquecento ettari, mentre quella di Gorizia ha denunciato un incremento di oltre mille ettari.
Le aziende interessate alla viticoltura (tabella n. 2), rilevate sempre dal censimento '82, sono 34.881, con un forte decremento (meno 10.939) rispetto al 1972.
È da ritenere però che una notevole percentuale di tali aziende sia solo marginalmente interessata alla coltivazione della vite, in quanto trattasi di aziende produttrici di modestissima quantità di vino destinato al consumo familiare.
Da una recente indagine condotta dal Centro, il numero delle aziende della Regione interessate alla produzione e commercializzazione di uva-vino sono circa quindicimila (escluse quelle che conferiscono le uve alle Cantine Sociali): un migliaio di queste producono mediamente oltre cento ettolitri di vino ciascuna, mentre quelle che superano 500 ettolitri sono duecentocinquanta.

TABELLA 1
Superficie specializzata

	ettari		*differenza*
	1972	*1982*	
Pordenone	10.263	8.814	— 1.449
Udine	8.378	8.813	+ 435
Gorizia	2.590	3.632	+ 1.043
Trieste	528	353	— 175
	21.759	21.612	— 147

TABELLA 2
Aziende viticole

	numero		*differenza*
	1972	*1982*	
Pordenone	18.548	14.991	— 3.557
Udine	22.108	15.814	— 6.294
Gorizia	3.015	2.410	— 605
Trieste	2.149	1.666	— 483
	45.820	34.881	— 10.939

Elenco delle varietà di vitigni raccomandati ed autorizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Regolamento CEE n. 3800 del 16.12.1981

Provincia di Gorizia

Varietà di viti raccomandate

Cabernet franc - Cabernet sauvignon - Franconia - Malvasia istriana - Merlot - Picolit - Pinot bianco - Pinot grigio - Pinot nero - Refosco dal penducolo rosso - Ribolla gialla - Riesling italico - Riesling renano - Sauvignon - Terrano - Tocai friulano - Traminer aromatico - Verduzzo friulano.

Varietà di viti autorizzate

Chardonnay - Gamay - Malbech - Moscato giallo - Moscato rosa - Müller Thurgau - Pignolo - Schioppettino - Sylvaner verde - Tazzelenghe.

Provincia di Pordenone

Varietà di viti raccomandate

Cabernet franc - Cabernet sauvignon - Malvasia istriana - Marzemino - Merlot - Picolit - Pinot bianco - Pinot grigio - Pinot nero - Prosecco - Refosco dal peduncolo rosso - Refosco nostrano - Ribolla gialla - Riesling italico - Riesling renano - Sauvignon - Tocai friulano - Traminer aromatico - Verduzzo friulano.

Varietà di viti autorizzate

Ancellotta - Chardonnay - Franconia - Lambrusco Maestri - Malbech - Moscato giallo - Moscato rosa - Müller Thurgau - Raboso piave - Raboso veronese - Terrano - Verduzzo trevigiano.

Provincia di Trieste

Varietà di viti raccomandate

Garganega - Malvasia istriana - Merlot - Pinot nero - Prosecco - Refosco dal peduncolo rosso - Sauvignon - Semillon - Terrano.

Varietà di viti autorizzate

Chardonnay - Malvasia lunga o del Chianti - Piccola nera - Pinot bianco.

Provincia di Udine

Varietà di viti raccomandate

Cabernet franc - Cabernet sauvignon - Malvasia istriana - Merlot - Müller Thurgau - Picolit - Pinot bianco - Pinot grigio - Pinot nero - Prosecco - Refosco dal peduncolo rosso - Refosco nostrano - Ribolla gialla - Riesling italico - Riesling renano - Sauvignon - Tocai friulano - Traminer aromatico - Verduzzo friulano.

Varietà di viti autorizzate

Ancellotta - Chardonnay - Franconia - Gamay - Lambrusco Maestri - Malbech - Marzemino - Moscato giallo - Moscato rosa - Pignolo - Schioppettino - Sylvaner verde - Tazzelenghe.

Entro il 30 giugno si possono denunciare i vigneti, non ancora iscritti, idonei a dare vini di qualità prodotti in regioni determinate (D.O.C.)

Si ricorda ai viticoltori che intendono usufruire sin dalla prossima vendemmia della denominazione di origine controllata dei vini che, a norma del D.P.R. 27.3.73, dovranno presentare, entro il 30 giugno, la denuncia dei terreni vitati, non ancora iscritti, ai rispettivi Albi provinciali, istituiti presso le Camere di Commercio I.A.A.

I vigneti potranno ottenere l'immatricolazione solo se compresi entro le zone delimitate dai Decreti Presidenziali di riconoscimento (Aquileia - Colli Orientali del Friuli - Collio - Grave del Friuli - Isonzo - Latisana - Lison Promaggiore) e a condizione che ricorrano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Le denunce, de redigere in quattro copie, vanno presentate al Comune nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i terreni vitati.

Abbiamo scritto al Ministro dell'Agricoltura

Questo Centro regionale, in seguito all'emanazione di norme che impongono l'istituzione di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura dei prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo, con conseguente imposizione alle Aziende interessate di tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni stessi, si rivolge a codesto Ministero affinché valuti l'opportunità di semplificare alcune onerose documentazioni in materia di vino.

Si ritiene che la snellezza burocratica costituisca un problema di fondamentale importanza per tutti gli Operatori vinicoli, oberati da crescenti obblighi, derivati da una miriade di norme, decreti, leggi e regolamenti ecc., spesso scoordinati fra loro.

Dal momento che alla C.E.E. è allo studio una approfondita revisione della normativa relativa ai documenti di accompagnamento per l'IVA e per i registri dei vini, ci permettiamo suggerire alcune proposte concrete, che tengono conto della realtà, non sempre valutata in modo giusto.

Proposte di semplificazione delle norme a carattere generale:

1) *opportunità di strutturare meglio gli attuali registri di carico, prevedendo una copia a ricalco da inviare periodicamente agli Istituti di Vigilanza in sostituzione dell'attuale obbligo di spedire le singole copie di denuncie delle dolcificazioni, produzione e trasferimento fecce, ecc.;*

2) *eliminare i registri ritenuti inutili, quali quelli dei vini frizzanti e dei tagli, consentendo che le relative dichiarazioni speciali possano risultare dal registro generale;*

3) *eliminare i doppioni sostanziali, quali il registro delle cuvées degli spumanti, obbligatorio in aggiunta a quello delle lavorazioni;*

4) *eliminare i singoli registri obbligatori per le dolcificazioni, demetalizzazione, acidificazione e disacidificazione, sostituendoli con un unico registro generale di lavorazione;*

5) *ristrutturare il registro degli arricchimenti con mosti concentrati, facendo inserire in esso tutti i dati che attualmente devono essere testimoniati da una miriade di allegati; basterebbe poi prevedere dei fogli a ricalco per avere automaticamente le copie per l'Istituto di Vigilanza.*

Superfluo sottolineare i vantaggi della semplificazione: in pratica si avrebbero, ai fini della repressione frodi, due soli registri: uno quale inventario della quantità e qualità, l'altro delle varie lavorazioni; più un terzo tutto particolare, per il caso speciale degli arricchimenti.

Si eviterebbero così doppioni inutili, l'obbligo di inviare le copie VA 1 - VA 2, denunce, dichiarazioni, ecc.

Altra fondamentale proposta riguarda l'eliminazione dell'obbligo di rilasciare la VA 1 e la VA 2 per vini contenuti in recipienti fino a sessanta litri.

Il vino ha infatti, dopo l'entrata in vigore delle norme relative al contrassegno IVA, una forte protezione in più e pertanto si chiede di estendere anche alle damigiane, ed altri recipienti fino a sessanta litri, l'esonero del VA, già consentito per le bottiglie.

I vantaggi che conseguono dall'abrogazione del VA fino a sessanta litri sono evidenti: se il vino è destinato a un rivenditore sarà sufficiente un normale documento di accompagnamento IVA, che si redige; mentre il VA dev'essere inviato all'Istituto di Vigilanza.

Sempre per quanto attiene il documento VA, si ricorda che la C.E.E. non impone sempre tali documenti per i vini in damigiane: vero è che la Comunità ha dato facoltà agli Stati membri di esonerarle; pertanto è sufficiente una modifica all'attuale D.M. 22.5.1975 per allinearsi agli altri Stati.

Sostituire i documenti VA con contrassegni IVA non comporta alcuna riduzione di efficacia né per i controlli durante il trasporto, né per i controlli a posteriori.

I Servizi Repressione Frodi avrebbero quintali di raccomandate in meno da aprire e protocollare, che nessuno legge e maggior tempo a disposizione per fare quei controlli stradali, che sono alla base dell'opera di prevenzione e repressione, sulla quale si fonda gran parte della legislazione vinicola nazionale.

Fiducioso che le proposte avanzate troveranno codesto Ministero disponibile per un ampio e sereno loro esame ed accoglimento, si porgono distinti saluti.

IL CENTRO REGIONALE
PER IL POTENZIAMENTO
DELLA VITICOLTURA E
DELL'ENOLOGIA DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA
ha sede a UDINE -
via Vittorio Veneto n. 65 - IV piano
telefono (0432) 297068.
Orario: 8.30 - 13 e 15 - 18.30
(escluso il sabato).

VIN MONDO 83

Festa internazionale del vino in Friuli
26 agosto - 4 settembre

L'Azienda per la Promozione Turistica del Friuli-Venezia Giulia ha organizzato una serie di manifestazioni che si svolgeranno dal 26 agosto al 4 settembre prossimi, in diverse località della Regione, tese a polarizzare l'interesse della stampa e del pubblico per promuovere la conoscenza della nostra terra.

È stato scelto il vino come elemento di richiamo e coagulante delle varie iniziative per parlare di cultura, tradizioni, arte, spettacolo e per rivitalizzare una storia del Friuli-Venezia Giulia che ha molti punti di forza.

Il vino quindi, per far parlare di tutta la Regione!

Oltre a convegni specializzati e varie tavole rotonde sulle problematiche del settore, con la partecipazione di scrittori, giornalisti, tecnici ed esperti, si terranno qualificate mostre su temi attinenti la vite e il vino della Regione: nella storia dell'arte e nella leggenda, negli editti e stampe popolari. Sarà allestita anche una mostra relativa a collezioni di vecchie bottiglie di vino degli ultimi 150 anni; ci sarà pure uno speciale annullo filatelico che desterà l'interesse degli appassionati di francobolli e si svolgerà la premiazione di un concorso giornalistico avente per tema: «Friuli-Venezia Giulia, il più bel vigneto d'Italia».

Sarà inoltre presentata un'antologia di opere in vetro realizzate dalla famosa Fucina degli Angeli di Venezia, in cui figureranno opere dei maggiori artisti contemporanei, da Picasso a Mirò, Crippa, Fontana, Cocteau, Max Ernest, James Coiguard ed altri.

I vini delle aziende produttrici della Regione saranno esposti invece al Castello di Gorizia, dove i visitatori avranno modo di degustarli, in una cornice adatta, con personale tecnico a disposizione in grado di fornire ogni informazione.

Si porta a conoscenza delle Aziende interessate che il Centro sarà presente con i vini del Friuli-Venezia Giulia alle seguenti fiere:

ANUGA - Colonia
(Rep. Fed. tedesca) dal 15 al 20 ottobre p.v.;

BIBE - Genova
dal 16 al 22 novembre p.v.

Le aziende che intendono partecipare si mettano in contatto con il Centro, che coordinerà l'organizzazione delle manifestazioni.

SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI DEGUSTAZIONE

L'Associazione Enotecnici Italiani c'informa che il prossimo 11-12 novembre si terrà alla Villa Manin di Passariano il 2° Simposio internazionale sull'analisi sensoriale dei vini.

Il meeting, che sarà presieduto dall'Enot. Ezio Rivella Presidente dell'Associazione Enotecnici Italiani e dell'Union International des Oenologues, vedrà la presenza di numerosi relatori nazionali e stranieri.

Il tema centrale della due giorni di Villa Manin sarà incentrato su:

«ANALISI SENSORIALE E STRUMENTALE A CONFRONTO».

Possono partecipare al meeting tutti coloro che ne faranno richiesta

Nel prossimo numero daremo programma completo e modalità di partecipazione.

REGISTRATORE DI CASSA ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE?

L'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18 introduce l'obbligo del registratore di cassa per i contribuenti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in locali cioè adibiti a vendita al minuto.

Rientrano pertanto nel campo di applicazione del nuovo provvedimento fiscale solo i produttori agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti, a condizione però che tale attività venga esercitata in un locale aperto al pubblico, in cui il pubblico quindi possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità.

Tali considerazioni inducono a ritenere che non sussiste l'obbligo del registratore di cassa per le cessioni effettuate dai produttori agricoli sul luogo di produzione, anche se la vendita avviene in locali in cui normalmente viene svolta l'attività di manipolazione, trasformazione o conservazione dei prodotti agricoli.

Nella nuova disciplina potrebbero rientrare, in sostanza, le cessioni fatte sul luogo di produzione mediante l'utilizzazione di locali «aperti al pubblico», assimilabili a tutti gli effetti ai normali esercizi commerciali, in quanto muniti di regolare licenza di commercio o di autorizzazione comunale.

La legge ha inoltre previsto una graduale applicazione della disciplina, relativamente al volume d'affari riferito al 1981 e cioè: a partire dal prossimo luglio se il volume d'affari ha superato i duecento milioni di lire; volume costituito esclusivamente dalle operazioni concernenti le cessioni effettuate in locali aperti al pubblico e non da quelle riguardanti le altre operazioni che normalmente formano il volume di affari I.V.A., ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 633/72 (vendita all'ingrosso, conferimenti tassabili, ecc.).

Auguriamo di essere più precisi in merito, non appena il Ministero delle Finanze avrà chiarito i tanti dubbi interpretativi della legge con la solita circolare esplicativa ...

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE (CEE) n. 78/891 E N. 79/1005 RELATIVE AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Omissis ...

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla disciplina degli imballaggi preconfezionati, è sostituito dal seguente:

«Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 19 agosto 1976, n. 614, è sostituito dal seguente:

«Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito dai seguenti:

«I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE.
I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati "preimballaggi CEE"».

Art. 4.

L'art. 4, comma primo, della suddetta legge, è sostituito dai seguenti:

«Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al punto 1, lettera *a*), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere *a*) e *b*), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato».

Art. 5.

Il disposto di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

«*a*) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, è seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome».

Art. 6.

L'art. 7 della precitata legge è sostituito dal seguente:

«Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio: gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto».

Art. 7.

La quantità di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il controllo può essere effettuato per campionamento.

Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.

A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità ammesse dall' Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.

In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilità.

Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, debbono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 8 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

«Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce;

1 l = 1,760 pints oppure 0,220 gallon».

Art. 9.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto:

1) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 1.500.000:
   a) chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alla disposizione di cui all'art. 5;
   b) chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non conformi alle disposizioni di cui all'art. 4;
2) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 3.000.000 chiunque, produttore o importatore di preimballaggi CEE, contravvenga alle norme degli articoli 6 e 7.

Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente decreto provvede l'ufficio provinciale metrico competente con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

Gli allegati I e II della precitata legge sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982.

Allegato I (la sigla TDC vale per «Tariffa Doganale Comunale)

LIQUIDI	Volumi nominali in litri			
	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31.12.1983	Ammessi fino al 31.12.1985	Ammessi fino al 31.12.1988
1. *a*) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04)	0,100 0,250 0,375 0,500 0,750 1,00 1,50 2,00 3.00 5,00	(*) 0,19 0,20 0,25 0,36 0,385 0,475 0,68 0,72 0,77 0,95 1,49 1,75 1,88 2,10 3,78	0,73 (**)	0,35 (**) 0,70 (**) 1,25 (***)
2. *a*) Vini spumanti (TDC: 22.05 A) Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 b)	0,125 0,20 0,375 0,75 1,5 3			0,10 0,25 0,70 (***)

(*) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(**) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(***) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

Allegato II

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

Volume nominale Vn in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di Vn	in millilitri
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1.000	—	15
da 1.000 a 10.000	1,5	—

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

UN VIGNETO CHIAMATO FRIULI

PERIODICO
DEL CENTRO REGIONALE
PER IL POTENZIAMENTO
DELLA VITICOLTURA
E DELL'ENOLOGIA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Reg. Trib. Udine n. 20 del 11.6.83
Sped. in abb. post. - Gr. IV
Pubblicità inf. al 70%